

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Aosta) — Rocco Papalia/Comune di Aosta

(Causa C-50/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Settore pubblico — Successione di contratti — Abuso — Risarcimento del danno — Condizioni per il risarcimento in caso di apposizione illegale di un termine al contratto di lavoro — Principi di equivalenza ed effettività)

(2014/C 52/39)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Aosta

Parti

Ricorrente: Rocco Papalia

Convenuto: Comune di Aosta

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Aosta — Interpretazione della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Pubblica amministrazione — Risarcimento per l'illegittima fissazione di un termine al contratto di lavoro — Condizioni — Prova del danno subito — Necessità di provare di aver rinunciato a migliori occasioni di lavoro

Dispositivo

L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell'ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.

Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi.

⁽¹⁾ GU C 147 del 25.5.2013.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 dicembre 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Jacson of Scandinavia AB

(Causa C-159/13 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio denominativo JACKSON SHOES — Domanda di dichiarazione di nullità del titolare del nome commerciale nazionale Jacson of Scandinavia AB — Dichiarazione di nullità — Irrricevibilità manifesta]

(2014/C 52/40)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (rappresentante: A.J. Rodrigues, advogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Guimarães e G. Schneider, agenti), Jacson of Scandinavia AB

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 gennaio 2013, Fercal — Consultadoria e Serviços/UAMI — Jacson of Scandinavia (T-474/09), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 18 agosto 2009 (procedimento R 1253/2008-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Jacson of Scandinavia AB e la Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Fercal — Consultadoria e Serviços Lda è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 171 del 15.6.2013.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2013 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari — Italia) — procedimento penale a carico di Sergio Alfonso Lorrari

(Causa C-224/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Diritti fondamentali — Durata eccessiva del procedimento penale — Sospensione di un procedimento penale, per una durata indeterminata, in caso di malattia dell'imputato tale da impedire a quest'ultimo la cosciente partecipazione al procedimento — Malattia irreversibile dell'imputato — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

(2014/C 52/41)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Cagliari

Imputato nella causa principale

Sergio Alfonso Lorrai

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Cagliari — Interpretazione dell'art. 47, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo in combinato disposto con l'art. 6 TUE — Durata eccessiva del procedimento penale — Normativa nazionale che prevede l'obbligo di sospendere un procedimento penale, per una durata indeterminata, in caso di malattia dell'imputato tale da impedire a quest'ultimo la cosciente partecipazione al procedimento — Obbligo di assoggettare l'imputato a un controllo periodico — Malattia irreversibile dell'imputato

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Cagliari (Italia).

(¹) GU C 207 del 20.7.2013.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria — Italia) — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia

(Causa C-355/13) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Regolamento di procedura — Articoli 53, paragrafo 2, e 99 — Risposta a una questione sollevata in via pregiudiziale chiaramente deducibile dalla giurisprudenza — Domanda manifestamente irricevibile — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) — Articolo 3 — Imposizione di una tassa di concessione governativa nell'ipotesi di contratto di abbonamento telefonico — Tassa non applicata nell'ipotesi di carta telefonica prepagata — Articolo 102 TFUE]

(2014/C 52/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale dell'Umbria

Parti

Ricorrente: Umbra Packaging srl

Resistente: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria — Interpretazione dell'articolo 3 della direttiva 20/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21) e dell'articolo 102 TFUE — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di telefonia mobile ad un canone — Imposizione di una tassa di concessione governativa nell'ipotesi contratto di abbonamento telefonico — Tassa non applicata nell'ipotesi di carta telefonica prepagata

Dispositivo

L'articolo 3 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), va interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale come quella relativa alla tassa sulle attività svolte nel contesto di una concessione governativa.

(¹) GU C 260 del 7.9.2013.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) il 3 giugno 2013 — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

(Causa C-304/13)

(2014/C 52/43)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timișoara

Parti

Ricorrente: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș

Convenute: Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

Interveniente: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 (¹), in particolare gli articoli 115 e 135, ostino a che uno Stato possa stabilire condizioni supplementari, non comprese nel regolamento, per l'erogazione di un